

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2468

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FENU, PERANTONI, CAROTENUTO**

Disposizioni concernenti l'accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori che hanno subito il trapianto di un organo o sono affetti da diabete

*Presentata il 18 giugno 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La rivista *Hepatology* ha pubblicato nel 2015 uno studio condotto su 3.299 pazienti del Nord Europa che hanno subito un trapianto di fegato e ancora in vita un anno dopo l'intervento, che quindi avevano superato il periodo a più alto rischio; dallo studio è emerso che il loro tasso di sopravvivenza dopo dieci anni dal trapianto, pur essendo alto in assoluto (il 74 per cento sopravvive), è significativamente più basso della popolazione generale nello stesso periodo (95 per cento).

Un altro studio, condotto nel Regno Unito su 3.600 pazienti che hanno subito un trapianto, ha evidenziato un'aspettativa di vita da 5 a 15 anni inferiore a quella della popolazione generale della stessa età a seconda della patologia per la quale avevano fatto il trapianto; mentre un altro

studio, condotto negli Stati Uniti su persone che avevano subito un trapianto di rene, ha evidenziato come la loro vita residua all'età di 65 anni è di almeno cinque anni più breve della media generale.

Anche per i soggetti affetti da diabete, nonostante i passi avanti della medicina, l'aspettativa di vita rispetto alla popolazione generale continua ad essere sensibilmente ridotta.

Come recentemente emerso da uno studio basato sui dati dei registri nazionali scozzesi di adulti di almeno 20 anni di età con e senza diabete, all'età di 20 anni, le donne e gli uomini con diabete di tipo 1 possono aspettarsi di vivere rispettivamente 12,9 anni e 11,1 anni in meno rispetto ad adulti di età corrispondente senza diabete di tipo 1; complessivamente, il 41 per cento di queste morti premature sono

state causate da malattie cardio-circolatorie, il 16 per cento da cancro e il 9 per cento da complicanze acute e da altre cause legate al diabete; la percentuale dei pazienti che arriva all'età di 70 anni passa dal 76 per cento degli uomini e 83 per cento delle donne non diabetici al 47 per cento e 55 per cento rispettivamente tra i diabetici di tipo 1.

Quelli citati sono solo alcuni degli studi che hanno certificato la ridotta aspettativa di vita per chi ha subito un trapianto ovvero per chi è affetto da diabete.

Molte persone che hanno subito trapianti o sono affette da diabete ottengono, a seconda del tipo e della gravità della patologia, il riconoscimento di una determinata percentuale d'invalidità e a seconda della tipologia d'invalidità, il lavoratore trapiantato o diabetico, in quanto invalido, può maturare anticipatamente un trattamento pensionistico.

Non esiste, quindi, una pensione anticipata specifica per la tipologia di trapianto o di diabete, ma solo in relazione al grado di invalidità riconosciuta e correlata alla riduzione della capacità lavorativa della persona o della capacità di svolgere compiti e funzioni propri dell'età, per chi non è in età lavorativa.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'articolo 1, comma 8, stabilisce la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all'80 per cento, di anticipare l'età pensionabile a 56 anni per le donne e a 61 anni per gli uomini, purché

in possesso di almeno venti anni di contributi.

In base alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 80, comma 3, i lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile, possono richiedere, per ogni anno di lavoro svolto presso le pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino ad un massimo di cinque anni.

Queste sono le principali possibilità per gli invalidi di anticipare la pensione e non vi è, invece, un anticipo pensionistico correlato alla prevista riduzione di aspettativa di vita che per talune patologie e per taluni eventi sanitari è consolidata da ampie evidenze scientifiche.

In considerazione della ridotta aspettativa di vita di coloro che hanno subito un trapianto e di coloro che sono affetti da diabete, dunque, la presente proposta di legge intende riconoscere ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati, che abbiano subito un trapianto d'organo o che siano affetti da diabete insulinodipendente da almeno venti anni, il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento, così da consentire il loro collocamento in quiescenza ad un'età non superiore all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini, qualora abbiano versato almeno venti anni di contributi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge riconosce il diritto al collocamento in quiescenza anticipato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano subito il trapianto di un organo o che siano affetti da diabete insulino-dipendente da almeno venti anni, in ragione della loro ridotta aspettativa di vita.

## Art. 2.

*(Disposizioni in materia pensionistica e modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, in considerazione della loro ridotta aspettativa di vita, ai lavoratori, pubblici e privati, che abbiano subito il trapianto di un organo o che abbiano il diabete insulino-dipendente da almeno venti anni è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento.

2. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « non-ché ai lavoratori che abbiano subito il trapianto di un organo o che siano affetti da diabete insulino-dipendente da almeno venti anni ».

## Art. 3.

*(Modifica all'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

1. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, » sono inserite le seguenti: « ai lavoratori che abbiano subito il trapianto

di un organo o che siano affetti da diabete insulinodipendente da almeno venti anni ».

Art. 4.

*(Disposizioni attuative)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione della medesima legge.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

